



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2011 (12.07)
(OR. en)**

12248/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0306 (NLE)**

**ATO 75
ENV 593**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
alle: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Com: 15770/10 ATO 63 ENV 742

Oggetto: Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
- Adozione

1. Il 3 novembre 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, basata sull'articolo 31 del trattato Euratom, in combinato disposto con l'articolo 32.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 4 maggio 2011.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 23 giugno 2011.
4. A seguito di varie riunioni dedicate all'esame della proposta è stato raggiunto un accordo sul testo della direttiva, con l'astensione di Svezia, Austria e Lussemburgo.
5. Il testo è stato ora messo a punto dai giuristi-linguisti e figura nel doc. 12142/11.
6. Il Coreper potrebbe pertanto invitare il Consiglio:
 - ad adottare tra i punti "A" il testo che figura nel doc. 12142/11;
 - a iscrivere a verbale la dichiarazione riportata nell'allegato I;
 - a iscrivere a verbale la dichiarazione di voto figurante nell'allegato II.

**Adozione della direttiva sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e
dei residui radioattivi
Dichiarazione della Commissione**

Ricordando la sua costante posizione sin dalla proposta di direttiva del Consiglio del 2004 (COM(2004) 526), la Commissione ritiene che il divieto d'esportazione per lo smaltimento dei residui radioattivi in un paese terzo costituisca un principio fondamentale della gestione responsabile di tale materiale. Qualunque eccezione a tale principio deve essere limitata a situazioni quali l'esportazione di combustibile nucleare esaurito proveniente da reattori di ricerca, nelle quali l'iniziativa per la non proliferazione globale - GTRI (iniziativa per la riduzione della minaccia globale) - applica i principi del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e lo Stato membro esportatore non lo smaltisce né può smaltirlo negli impianti richiesti per la gestione e lo stoccaggio conformemente alle più elevate norme di sicurezza. La Commissione si compiace in particolare del forte sostegno espresso dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale sul principio dello stoccaggio esclusivamente nell'ambito dell'UE.

Tale direttiva rappresenta un importante progresso in quanto impone agli Stati membri di istituire tra l'altro una politica nazionale ed un programma preciso per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi, sulla base di dimostrazioni di sicurezza e di partecipazione pubblica al processo decisionale. Al fine di favorire il raggiungimento di un ampio accordo sulla direttiva la Commissione è pertanto disposta ad accettare le disposizioni riguardanti il divieto d'esportazione sulla base dei presupposti precisati in appresso:

Le eccezioni attualmente previste a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 offrono la possibilità di effettuare esportazioni di residui radioattivi in assenza di meccanismi sufficienti a garantire il rispetto da parte del paese di destinazione di norme equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva nell'ambito dell'UE. Tenendo conto del fatto che non esistono attualmente nei paesi terzi impianti di smaltimento dei residui altamente radioattivi aventi norme di sicurezza equivalenti, la Commissione esprime preoccupazione per le potenziali conseguenze delle esportazioni di residui radioattivi. Le esportazioni verso i paesi terzi che non possono offrire norme di sicurezza almeno equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva non dovrebbero essere consentite. La Commissione controllerà quindi con attenzione le esportazioni previste e presenterà, se del caso, proposte per garantire che in ogni spostamento di residui radioattivi verso i paesi terzi si applichino norme di sicurezza equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva. Ricorrerà inoltre a tutti i mezzi per garantire che le eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 3 non pregiudichino gli obblighi degli Stati membri nel quadro della presente direttiva di perseguire programmi nazionali ambiziosi per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi sul loro territorio.

**Dichiarazione comune di voto di Svezia, Austria e Lussemburgo sulla direttiva Euratom
relativa alla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi**

Svezia, Austria e Lussemburgo ritengono estremamente importante che la Comunità persegua obiettivi più ambiziosi in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi fornendo un quadro giuridico per la loro gestione. La direttiva Euratom relativa alla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi costituisce in tal senso un importante passo avanti.

Pur riconoscendo i vantaggi di diverse importanti disposizioni della direttiva, Svezia, Austria e Lussemburgo deplorano tuttavia che la Comunità, accettando la possibilità di esportare residui per lo smaltimento nei paesi terzi, non sia stata in grado di confermare la sua piena responsabilità riguardo al proprio combustibile nucleare esaurito e ai residui radioattivi. Svezia, Austria e Lussemburgo hanno pertanto deciso di astenersi dal voto sull'adozione della presente direttiva.
